



## Aumento delle sanzioni in materia di orario di lavoro

Il DL 145/2013 (art 14) inasprisce, di molto, tra le altre, alcune sanzioni in materia di orario di lavoro.

In particolare, il decreto moltiplica per 10 le sanzioni previste dall'art 18 bis del DLgs 66/2003 per:

durata media dell'orario settimanale;

riposo settimanale;

riposo giornaliero.

L'art 15 del DL 145/2013 prevede l'entrata in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le nuove sanzioni sono quindi operative già dal 24/12/2013.

Alleghiamo un prospetto riepilogativo delle sanzioni in materia di orario di lavoro modificate dal decreto e l'art. 14 dello stesso.

La medesima norma di legge, inoltre, prevede l'assunzione di 250 ispettori del lavoro da destinare alle regioni del centro nord, lasciando presupporre un aumento delle ispezioni in materia.



IN *breve*

 *allegati*

Decreto Legge 145 del  
24/12/2013 art. 14.

**SANZIONI IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO previste dall'art 18 bis MODIFICATE DALL'ART 14 DEL DL 145/2013**

<b>Norma di legge</b>	<b>Contenuto</b>	<b>Condizione</b>	<b>Sanzione fino al 23/12/2013</b>	<b>NUOVA SANZIONE</b>
Art 4 comma 2	<p>2. La <u>durata media dell'orario di lavoro non può</u> in ogni caso <u>superare</u>, per ogni periodo di 7 giorni, le <u>48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.</u></p> <p>3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 4 mesi.</p> <p>4. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di cui al comma 3 fino a 6 mesi ovvero fino a 12 mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi.</p>	Sanzione Base	da 100 a 750 euro	<b>da 1.000 a 7.500 euro</b>
		Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento	Da 400 a 1.500 euro	<b>Da 4.000 a 15.000 euro</b>
		Se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento	da 1.000 a 5.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta	<b>da 10.000 a 50.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta</b>
Art 9 comma 1	<p>1. Il lavoratore ha diritto <u>ogni 7 giorni</u> a un periodo di <u>riposo</u> di almeno <u>24 ore</u> consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'art. 7. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è <u>calcolato come media</u> in un periodo non superiore a 14 giorni</p>	Sanzione Base	da 100 a 750 euro	<b>da 1.000 a 7.500 euro</b>
		Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento	Da 400 a 1.500 euro	<b>Da 4.000 a 15.000 euro</b>
		Se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento	da 1.000 a 5.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta	<b>da 10.000 a 50.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta</b>
Art 7 comma 1	<p>1. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto <u>a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore</u>. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità</p>	Sanzione Base	da 50 a 150 euro	<b>da 500 a 1.500 euro</b>
		Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 3 periodi di 24 ore	da 300 a 1.000 euro	<b>da 3.000 a 10.000 euro</b>
		Se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 5 periodi di 24 ore	da 900 a 1.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta	<b>da 9.000 a 15.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta</b>

potra' presentare un solo progetto articolato, in uno o piu' interventi fra loro coordinati, con una richiesta di finanziamento che non potra' essere inferiore a 1 milione e superiore a 5 milioni di euro e purché in ordine agli interventi previsti sia assumibile l'impegno giuridicamente vincolante entro il 31 maggio 2014 e ne sia possibile la conclusione entro 15 mesi da quest'ultima data. Nel caso in cui il costo complessivo del progetto sia superiore a 5 milioni di euro, il soggetto interessato dovra' indicare la copertura economica, a proprie spese, per la parte eccedente.

25. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto con apposita convenzione tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e l'ANCI da approvare con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono disciplinati i criteri per l'utilizzo delle risorse per gli interventi di cui al comma 24.

26. All'intervento di cui al comma 24, sono destinati finanziamenti complessivi sino a un massimo di 500 milioni di euro.

27. Alla copertura dei suddetti oneri si provvede con le risorse derivanti dalla riprogrammazione del Piano di Azione Coesione, secondo le procedure di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, nonché con le risorse derivanti dalla eventuale riprogrammazione, in accordo con le Amministrazioni responsabili della loro attuazione, dei Programmi Operativi della programmazione 2007-2013 della politica regionale comunitaria.

28. Eventuali ulteriori risorse che si dovessero rendere disponibili in conseguenza delle riprogrammazioni di cui al comma 27, potranno essere utilizzate per elevare, fino a concorrenza dei relativi importi, il plafond di finanziamenti previsto al comma 26 destinabili all'intervento di cui al comma 24.

#### Art. 14

##### Misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare

1. Al fine di rafforzare l'attivita' di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono introdotte le seguenti disposizioni:

a) l'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, nonché delle somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e' aumentato del 30%. Per la violazione prevista dal citato articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, non e' ammessa alla procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;

b) gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, con esclusione delle sanzioni previste dall'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono decuplicate;

c) i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alle lettere a) e b) sono destinati al finanziamento di misure anche di carattere organizzativo finalizzate ad una maggior efficacia della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale ad iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro effettuate da parte delle Direzioni territoriali del lavoro, nonché alle spese di missione del personale ispettivo e quelle derivanti dall'adozione delle misure di cui alla lettera f). A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio

dello Stato per essere riassegnate sugli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

d) ferme restando le competenze della Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, al fine di assicurare la migliore e piu' razionale impiego del personale ispettivo degli Enti Pubblici che gestiscono forme di assicurazioni obbligatorie, la programmazione delle verifiche ispettive, sia livello centrale che territoriale, da parte dei predetti Enti e' sottoposta all'approvazione delle rispettive strutture centrali e territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

e) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato ad implementare la dotazione organica del personale ispettivo nella misura di duecentocinquanta unita' di cui duecento nel profilo di ispettore del lavoro di area III e cinquanta di ispettore tecnico di area III da destinare nelle regioni del centro-nord ed a procedere in modo progressivo alle conseguenti assunzioni nel rispetto dei limiti finanziari di cui al comma 2. Il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali comunica annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato il numero delle unita' assunte e la relativa spesa;

f) con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono individuate forme di implementazione e razionalizzazione nell'utilizzo del mezzo proprio in un'ottica di economicita' complessiva finalizzata all'ottimizzazione del servizio reso da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui alla lettera e) si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella misura di euro 5 milioni per l'anno 2014, 7 milioni per l'anno 2015 e 10,2 milioni a decorrere dall'anno 2016.

Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 23 dicembre 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei ministri

Alfano, Vicepresidente del Consiglio dei

ministri

Zanonato, Ministro dello sviluppo  
economico

Lupi, Ministro delle infrastrutture e dei  
trasporti

Bonino, Ministro degli affari esteri

Saccomanni, Ministro dell'economia e  
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri